

Codice A1419A

D.D. 17 aprile 2023, n. 860

Associazione "A.S.D. Mappanese" con sede in Mappano (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 860/A1419A/2023

DEL 17/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Associazione “A.S.D. Mappanese” con sede in Mappano (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che:

il Presidente dell’Associazione “A.S.D. Mappanese” con sede in Mappano (TO), Via Galvani 48, C.F. 05972550015, ha presentato istanza di riconoscimento e di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot. n. 38514 del 17/10/2022;

l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione ha approvato lo Statuto attualmente vigente in data 21/4/2021 con atto a rogito della Dott.ssa Maria Teresa Pelle, Notaio in Leinì, rep. n. 13891, registrato presso la Direzione Provinciale II di Torino dell’Agenzia delle Entrate al n. 22643 il 10/5/2021 e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali *“promuovere, diffondere, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa associazione si è affiliata nonché la promozione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva [...]”*, come meglio descritto e precisato all’art. 3 dello Statuto;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell’11/9/2017, il Presidente dell’Associazione ha dichiarato che nel bilancio al 30/6/2023 verrà appostata una somma non inferiore ai 15.000 € (quindicimila euro) a titolo di fondo di riserva indisponibile;

vista la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento, di cui alla nota prot. n. 39749 del 25/10/2022, nella quale Regione Piemonte richiedeva l’integrazione della documentazione con l’invio dell’Atto Costitutivo e degli ultimi due bilanci dell’Associazione;

visto il riscontro parziale acquisito al prot. n. 46942 del 6/12/2022 e la successiva comunicazione di preavviso di diniego, di cui alla nota prot. n. 10171 del 23/2/2023, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per fornire la documentazione richiesta;

visti il riscontro fornito dall'Associazione con nota del 13/3/2023, acquisita al prot. n. 14896 del 17/3/2023, con cui veniva dichiarata l'irreperibilità dell'Atto Costitutivo e veniva richiesta una proroga dei termini di 30 giorni, al fine di produrre la restante documentazione integrativa, e con la nota del 22/3/2023, prot. n. 15683, attraverso cui venivano inviate le restanti integrazioni documentali;

preso atto che la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Associazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31/07/2001, con nota prot. n. 16496 del 24/3/2023, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001, dovuto alla richiesta di proroga dei termini del procedimento di 30 giorni, inviata dal Presidente dell'Associazione con la nota del 13/3/2023 sopra richiamata;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1562 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001, dell'Associazione "A.S.D. Mappanese", con sede in Mappano (TO). Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della Personalità Giuridica Privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

LA DIRIGENTE

(A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A") alla raccolta n. 10411

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e' costituita, con sede in Mappano (TO) Via Galvani n. 48, un'associazione che assume la denominazione

"Associazione sportiva dilettantistica MAPPANESE"

I colori sociali sono bianco- rossi.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si è affiliata o si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo oltre al decreto Legislativo 28/2/2021 n. 36 (riforma dell'ordinamento sportivo).

Articolo 1 bis - A decorrere dall'avvenuta istituzione e operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, fermo l'obbligo della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 35 del "Codice del Terzo settore", l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" verranno inserite nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione sportiva dilettantistica MAPPANESE ente del Terzo settore" oppure "Associazione sportiva dilettantistica MAPPANESE ETS"

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere, diffondere, il coordinamento e la pratica , anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa associazione si è affiliata nonché la promozione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o

collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) svolgere attività didattica ed in particolare indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione.

h) acquisire o gestione o assumere in locazione strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche nel settore calcistico disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;

i) organizzare e partecipare a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché attuare attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;

l) operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Essa inoltre nello svolgimento della attività istituzionalmente prevista potrà allestire e gestire in proprio o tramite terzi, attività di ristoro e bar collegate con propri impianti.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi o si è già affiliata e della legislazione vigente.

L'Associazione è già affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'associazione svolgerà la propria opera sul territorio della regione Piemonte.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, non ricorrendo a propri associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e

delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il Patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il Patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

I versamenti al Patrimonio possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al Patrimonio.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

Esercizio Sociale

Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 01/07 (primo luglio) al 30/06 (trenta giugno) di ogni anno.

Qualora la Associazione decidesse di iscriversi al RUNTS dovrebbe rispettare le seguenti disposizioni in materia di bilancio:

Il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa qualora rientri nel limite di cui all'art 17 comma 2 Cts.

Il bilancio o il rendiconto devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore".

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall' Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se l'associazione esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet - o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce l'associazione - gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, dal momento in cui verranno pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13 - Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri necessari per la rendicontazione, sulla base dei principi previsti per le società di capitali, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci, il libro Soci, il libro del Consiglio Direttivo e il libro dell'Organo di Controllo

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il/i Vice Presidente/i del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

Articolo 15 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario;
- 3) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed alla nomina dei componenti dell'organo di controllo e/o del Revisore;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per

mezzo di delega scritta, non più di tre associati. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 II e III comma Codice Civile.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 19 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto

economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate.

Articolo 21 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 22 - Poteri

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione ed ha quindi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente o del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue prerogative e i suoi poteri spettano al vice Presidente.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 24 - Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, individuati in sede di deliberazione di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge e dell'art. 90 comma 18 lettera H legge 289/02. Qualora l'Associazione decidesse di iscriversi al RUNTS, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parer del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Articolo 26 - Norma finale

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente

statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

In originale firmato

GRANERI Giuseppe Andrea

Maria Teresa PELLE Notaio